



Rapporto della LPT e dell'OPT con il paesaggio

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, 700)

Art. 1 Scopi

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e **ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali**, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

² Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

- a. proteggere **le basi naturali** della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e **il paesaggio**;

Art. 3 Principi pianificatori

² Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:

- a. **mantenere per l'agricoltura** sufficienti superfici coltivate idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;
- b. **integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti**;
- c. **tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi** ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
- d. **conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi**;
- e. **permettere che il bosco adempia le sue funzioni**.

Titolo secondo: Misure pianificatorie

Capitolo 1: Piani direttori dei Cantoni

Art. 6 Fondamenti

² In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori:

- a. sono idonei all'agricoltura;
- b. **sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita**;

Art. 8a Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti

¹ Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:

- c. le misure finalizzate **a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità**;

Art. 16 Zone agricole

¹ Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il **paesaggio** e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:

- a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura;
- b. i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura.

² Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

³ Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata **delle diverse funzioni della zona agricola**.

Art. 17 Zone protette

¹ Le zone protette comprendono:

- a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
- b. **i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale**;
- c. i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;



- d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.

2 Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.

Art. 37 Zone d'utilizzazione transitorie

¹ Ove territori agricoli particolarmente idonei, **paesaggi** o siti particolarmente significativi siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d'utilizzazione transitorie. Entro tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell'utilizzazione.

Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, 700.1)

Art. 39 Edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio

¹ In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale, e nei quali l'insediamento duraturo dev'essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio, i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT):

- a. la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti che comprendono abitazioni, per scopi abitativi extraagricoli, se dopo la modifica gli edifici sono abitati tutto l'anno;
- b. la modifica dell'utilizzazione di edifici o complessi di edifici esistenti che comprendono abitazioni, per scopi del piccolo commercio locale (p. es. caseifici, aziende di lavorazione del legno, officine meccaniche, officine da fabbro ferraio, negozi di commercio al dettaglio, locande); la parte riservata all'esercizio del commercio non deve occupare di norma più della metà dell'edificio o del complesso di edifici esistenti.

² I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché **elementi tipici del paesaggio**, se:

- a. **il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione** nell'ambito di un piano di utilizzazione;
- b. **il carattere particolare del paesaggio** dipende dal mantenimento di tali edifici;
- c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
- d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

³ Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto **se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati**.

⁴ Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario.

⁵ In caso di modifiche illegali **nei paesaggi** di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto

Sezione 8: Osservazione del territorio e informazione

Art. 45 Osservazione del territorio

¹ L'ARE **esamina le implicazioni sullo sviluppo territoriale e sul paesaggio dell'applicazione delle disposizioni sull'edificazione fuori delle zone edificabili**.

² I Cantoni forniscono all'ARE le informazioni necessarie a tal fine.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra